

Allegato n. 7SCHEMA DI CONTRATTO PER
Affidamento servizio di allestimento a PLMA 2018

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE"
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
rappresentato dal Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società ...
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati "Parti")
con sede legale in, P.IVA n.,
rappresentato dal legale rappresentante sig.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi (di seguito denominati "Servizi") di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto (comprensivo dei disegni di progetto) ed in generale alla lettera di invito e relativi allegati, come integrati e specificati dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. I Servizi sono rappresentati principalmente dall'adattamento esecutivo del progetto allegato e dalla realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio dell'allestimento (di seguito denominato "Allestimento") per la partecipazione di numerosi soggetti espositori, aziende piemontesi ed enti locali (qui di seguito denominati "Espositori"), alla manifestazione **PLMA, che si terrà ad Amsterdam, dal 29 al 30 maggio 2018** (di seguito denominata "Manifestazione").

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL'ALLESTIMENTO

- 2.1 L'Allestimento deve avere le caratteristiche previste nei documenti tutti indicati all'art. 1, salve le indicazioni, i dettagli costruttivi, le varianti che CEIPIEMONTE si riserva di ordinare in corso di progettazione esecutiva ed in corso d'opera, le quali, anche in deroga all'art. 1661, I e II comma, c.c., non daranno luogo in nessun caso ad incrementi del prezzo.
- 2.2 Le varianti richieste dall'Appaltatore saranno soggette all'approvazione scritta di CEIPIEMONTE.**
- 2.3 L'Allestimento si intende comprensivo di elementi di arredo, attrezzature tecniche, supporti ed elementi grafici in grado di rispondere pienamente alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 8).
- 2.4 L'Allestimento dovrà essere consegnato a CEIPIEMONTE perfettamente funzionante ed agibile, sono pertanto da intendersi comprese tutte le necessarie opere di rifinitura e dettaglio.
- 2.5 La progettazione esecutiva e la realizzazione dello stand deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa della fiera. In particolare l'Appaltatore deve verificare bene e rispettare: le altezze massime consentite, la normativa sugli appendimenti, il regolamento in materia di impianti elettrici. Per la realizzazione dell'Allestimento dovranno essere utilizzati materiali di ottima qualità certificati e/o omologati secondo la normativa comunitaria.
- 2.6 Per ogni spazio espositivo è definita la dotazione massima (Allegato 8). Ceipiemonte comunicherà all'Appaltatore, nella persona del Responsabile del Servizio, le dotazioni richieste da ciascun Espositore, restando inteso che le variazioni non devono in alcun modo modificare l'assetto e il costo complessivo dell'Allestimento.



ART. 3 – OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto, alle seguenti prestazioni ed adempimenti:

- 3.1 entro sette giorni dall'aggiudicazione, elaborazione e consegna a CEIPIEMONTE, su idonei supporti in conformità ad eventuali richieste di CEIPIEMONTE, dell'adattamento esecutivo del progetto (qui di seguito "Progetto Esecutivo"), elaborato in base alle caratteristiche tecniche degli elementi e dei materiali proposti dall'Appaltatore, nel pieno rispetto delle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, inclusi disegni di progetto (allegato 8, lett. c), ed in generale dei documenti di cui all'art. 1. Il Progetto Esecutivo (piante, prospetti e visite assonometriche dei singoli spazi espositivi) dovrà essere quotato in ogni parte e conforme alle previsioni di cui all'art. 2.1, completo in tutte le parti (strutture, pavimentazione, pareti, impianti elettrici ed idrici, elementi espositivi, arredi, grafica, ecc.) e comprensivo degli elementi di dettaglio e degli schemi degli impianti (in particolare elettrico), a firma di un professionista abilitato;
- 3.2 impegno ad ottenere l'approvazione da parte di CEIPIEMONTE del Progetto Esecutivo come presentati, ovvero previa realizzazione delle modifiche richieste da CEIPIEMONTE stesso;
- 3.3 sviluppo del progetto grafico (compreso inserimento testi, loghi ed immagini) sulla base delle indicazioni che CEIPIEMONTE fornirà all'Appaltatore. La presentazione dei pannelli a CEIPIEMONTE dovrà avvenire **entro il 03/04/2018** e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere agli adattamenti richiesti da CEIPIEMONTE fino ad approvazione finale da parte di quest'ultimo;
- 3.4 consegna, non oltre dieci giorni dall'inizio della Manifestazione, delle prove di stampa degli elementi grafici, che CEIPIEMONTE si riserva di approvare come presentate o previe modifiche che l'Appaltatore si impegna ad eseguire;
- 3.5 presentazione del Progetto Esecutivo approvato da CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 3.2, all'ufficio tecnico dell'ente fieristico (operations@plma.nl) **entro i termini stabiliti da quest'ultimo** per ottenere l'approvazione scritta sia del Progetto Esecutivo, sia dei materiali utilizzati; l'Appaltatore si impegna ad apportare in tempo utile, d'accordo con CEIPIEMONTE, eventuali modifiche che si rendano necessarie a tal fine;
- 3.6 produzione, **entro il termine fissato dall'ente fieristico**, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutta la documentazione richiesta dall'ente fieristico stesso: Progetto Esecutivo, attestati di ignifugazione per tutti i materiali utilizzati, schema degli impianti elettrici, schema del posizionamento dei collegamenti telefonici ed Internet e quant'altro, piano di lavoro e piano operativo di sicurezza, versamento di eventuali cauzioni, e richiesta dell'autorizzazione all'ente fieristico di procedere alla realizzazione dell'Allestimento nei termini e con le modalità previste dal presente contratto. Si ricorda in particolare che la classificazione dei materiali e le modalità di utilizzo devono corrispondere alle **normative comunitarie** ed alle **specifiche prescrizioni in materia di sicurezza** di Private Label Manufacturers Association e RAI Exhibition Centre. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla richiesta del regolamento fieristico in tema di sicurezza e trasmetterne copia controfirmata a CEIPIEMONTE.
- 3.7 impegno a predisporre, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della Manifestazione, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE, il pre-montaggio di una porzione caratteristica dell'Allestimento per permettere a CEIPIEMONTE di richiedere adattamenti rispetto al Progetto di massima. Il pre-allestimento dovrà essere realizzato, a cura e spese dell'Appaltatore, presso un'idonea sede da egli stesso individuata, ad una distanza non superiore a 150 km dalla sede di CEIPIEMONTE;
- 3.8 assunzione a proprio carico dei costi relativi a tutto il personale necessario per l'esecuzione dell'Allestimento; personale che dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento durante tutte le fasi di esecuzione del Servizio;



- 3.9 assunzione di tutti gli oneri relativi alla copertura assicurativa con riferimento sia alla responsabilità verso terzi, sia verso i propri dipendenti. L'Appaltatore dovrà adottare, nella prestazione del Servizio, tutti i procedimenti e le cautele obbligatori per legge e comunque opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale, a prescindere dal titolo della collaborazione, e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati, in particolare per quanto attiene alla stabilità delle strutture e alla sicurezza degli Allestimenti durante l'intero svolgimento della Manifestazione. In particolare CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio;
- 3.10 fornitura dei D.P.I. necessari (casco e scarpe) al personale di CEIPIEMONTE presente alla Manifestazione attestata da relativa ricevuta di avvenuta consegna;
- 3.11 compilazione della modulistica predisposta dall'ente fieristico della Manifestazione per la richiesta di allacciamenti telefono, fax, internet, fornitura elettrica, ecc. I costi corrispondenti saranno corrisposti direttamente da CEIPIEMONTE all'ente fieristico;
- 3.12 fornitura a noleggio, trasporto (inclusa movimentazione all'interno delle fiere con adeguati mezzi di sollevamento meccanico), montaggio, smontaggio e manutenzione (inclusa pulizia dentro gli stand e dei corridoi prospicienti), prima, durante e dopo la Manifestazione, dell'Allestimento, inclusi tutti gli elementi indicati nel Progetto Esecutivo, incluse strutture espositive, arredi ed attrezzature tecniche, oltre che la realizzazione della grafica pareti e arredi prevista tramite adattamento file open messi a disposizione da CEIPIEMONTE, relativa stampa e montaggio e realizzazione di tutte le attività connesse, inclusa assistenza prima, durante (quotidiana) e dopo il periodo espositivo, al funzionamento dell'impianto elettrico, laptop, stampanti, cornici digitali e fax, videowall, comprese le opere di finitura e completamento. Tutti gli oneri e i rischi connessi alle suddette attività, in particolare al facchinaggio e al trasporto dell'Allestimento, compresa la tratta dai piazzali di stazionamento mezzi ai padiglioni interni, alla richiesta e al pagamento delle relative tessere per l'ingresso nominali e corredate di fotografia prima, durante e dopo la Manifestazione (ottenibili attraverso l'area riservata all'Appaltatore sul sito del Salone) sono da intendersi a carico dell'Appaltatore;
- 3.13 noleggio estintori in numero adeguato e rispondenza a tutta la normativa in fatto di sicurezza in ambito espositivo;
- 3.14 rispetto del regolamento generale della Manifestazione, del regolamento tecnico dell'ente fieristico e di qualunque altra norma applicabile alla prestazione del Servizio, sostenendone tutti i relativi oneri; l'Appaltatore è inoltre tenuto a visionare ed attenersi a tutte le prescrizioni, linee guida e regolamenti tecnici pubblicati dall'ente fiera, nonché ad aggiornarsi su eventuali indicazioni/modifiche di regolamento pubblicate successivamente fino alla data di consegna dello stand;
- 3.15 impegno ad agire in buona fede e con diligenza nell'esecuzione del presente contratto, nonché nei rapporti diretti che eventualmente si instaurino con gli Espositori. Per il denegato caso di inadempimento, l'Appaltatore si impegna nei confronti degli Espositori, assumendone contrattualmente l'obbligazione, a rinunciare al corrispettivo relativo ai servizi non resi o resi in maniera difforme da quella convenuta (es. in caso di mancata fornitura di arredi oppure di fornitura di arredi di pregio inferiore, o comunque difformi da quelli offerti in sede di gara, oppure da quelli ordinati dagli Espositori), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La violazione del predetto obbligo comporta l'applicazione della penale di cui agli artt. 9.1 - 9.2 per ciascun Espositore insoddisfatto;



- 3.16 verifica con l'ente fieristico dell'avvenuta redazione e successiva sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali, con impegno a rispettarlo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- 3.17 impegno ad accettare, sottoscrivere e rispettare il **DUVRI** redatto da CEIPIEMONTE per la Manifestazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- 3.18 autorizzazione in capo a CEIPIEMONTE a procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del Servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Bando di gara e offerti, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 4 – MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALTRI SERVIZI

- 4.1 L'Appaltatore si impegna al montaggio dell'Allestimento e degli impianti - inclusi estintori e impianti elettrici - eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente fieristico e della normativa vigente e a sostenere tutti gli oneri e i rischi relativi, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a richiedere all'ente fieristico gli allacciamenti elettrici, distribuiti in più punti in base al Progetto Esecutivo.
- 4.2 L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto montaggio delle dotazioni tecniche e provvedere all'assistenza tecnica durante lo svolgimento della Manifestazione.
- 4.3 La costruzione dell'Allestimento dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità indicate dall'ente fiera;
- 4.4 La consegna dell'Allestimento, realizzato a regola d'arte ed in conformità con tutte le previsioni di cui all'art. 2, dovrà essere effettuata entro le ore 10:00 **del giorno prima dell'inizio della Manifestazione**, per consentire agli operatori di sistemare i loro prodotti.
- 4.5 Sino alle **ore 14:00** del giorno di inaugurazione della Manifestazione (**29/05/2018**) dovrà rimanere presso l'Allestimento il Responsabile del Servizio nominato dall'Appaltatore (di cui all'art. 12), in grado di intervenire immediatamente e risolvere eventuali problematiche che potranno scaturire al momento dell'avvio della Manifestazione. All'inizio della Manifestazione l'intero Allestimento dovrà risultare **completo, perfettamente funzionante, pulito ed in ordine**.
- 4.6 In caso di eventuali contestazioni, da parte di CEIPIEMONTE, relative a quanto previsto nei precedenti punti da 4.1 a 4.5, l'Appaltatore si impegna a ripristinare l'allestimento in conformità a quanto ivi previsto, entro l'inizio della Manifestazione, o, se già iniziata, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quattro ore dalla contestazione stessa.
- 4.7 Per tutta la durata della Manifestazione dovrà essere inoltre reperibile per interventi urgenti e immediati, **entro quindici minuti dalla chiamata**, almeno un tecnico qualificato in grado di garantire l'interlocuzione anche tecnica in lingua inglese e/o tedesca, oltre che italiana.
- 4.8 L'Allestimento deve essere mantenuto completo, in ordine e perfettamente funzionante per tutta la durata della Manifestazione a cura e spese dell'Appaltatore; l'Appaltatore provvederà altresì a lasciare presso l'Allestimento una dotazione di attrezzi e prodotti per pulizia (prodotti per pulitura vetri, stracci, scopa, paletta, secchio e mocio), in modo da consentire agli espositori di far fronte a imprevisti.
- 4.9 Lo smontaggio dell'Allestimento e la rimozione di impianti ed attrezzature dovrà essere effettuato alla fine della Manifestazione, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ente fieristico. Lo smontaggio dell'Allestimento dovrà essere eseguito dall'Appaltatore a propria cura, spese, e rischio nel rispetto della normativa vigente, anche quella specifica dell'ente fieristico: qualsiasi onere o responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, saranno a carico dell'Appaltatore.



ART. 5 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

- 5.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario e si intende a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio, incluso il noleggio degli arredi e delle strutture dell'Allestimento.
- 5.2 Poiché il prezzo di cui all'art. 5.1 è basato sulla previsione di planimetria e arredi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di mancata realizzazione di parte dell'Allestimento e/o di mancata fornitura di parte degli arredi, sarà facoltà di CEIPIEMONTE ridurre conseguentemente e proporzionalmente il prezzo, commisurandolo a quanto effettivamente consegnato.
- 5.3 Il prezzo del Servizio verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data di emissione della relativa fattura, che non potrà avere data antecedente alla fine della Manifestazione, previa verifica del documento di regolarità contributiva.
Le fatture, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72", ed esporre l'ammontare dell'IVA dovuta (la quale verrà versata all'Erario direttamente da CIEIPIEMONTE e non concorrerà alla determinazione della liquidazione iva del fornitore). Le fatture non emesse in conformità con quanto sopra indicato non potranno essere processate e saranno rinviate al mittente per la dovuta rettifica.
- 5.4 Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico.
- 5.5 L'Appaltatore non potrà vantare diritti ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica. In particolare, secondo quanto stabilito all'art. 2.1, non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo, nemmeno in caso di richiesta da parte di CEIPIEMONTE della fornitura di un maggior numero di arredi.

ART. 6 – DURATA E RISOLUZIONE

- 6.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua completa esecuzione o alla sua risoluzione.
- 6.2 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, con particolare riferimento al Progetto Esecutivo ed alle tempistiche connaturata alla durata della Manifestazione, CEIPIEMONTE, previa contestazione, avrà facoltà di applicare le penali previste dal contratto stesso in base alla normativa vigente, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e salva in ogni caso la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
- 6.3 In caso di inadempimenti non lievi, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento, indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 7.2, 8, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, come anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di selezione, e nel caso di cui al successivo punto 7.4.
- 6.4 In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione.
- 6.5 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.



- 6.6 In caso di recesso, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, o indennizzo, o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
- 6.7 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di interpellare a cascata il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni offerte in sede di negoziazione.
- 6.8 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla Manifestazione oggetto del presente contratto, interrompendo ogni attività ad essa correlata; diritto che eserciterà in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione dell'evento, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo ad alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Appaltatore successivamente alla consegna della prima planimetria ed all'inizio delle attività dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE sarà tenuto a rimborsargli le sole spese vive sostenute, salvo l'ipotesi che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso, né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore. Suddetta facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del Responsabile del Procedimento, di apposita comunicazione via PEC.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI PRIVATIVA

- 7.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. E' altresì vietato il subappalto.
- 7.2 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Servizi, con particolare riferimento all'offerta tecnica.
- 7.3 L'Appaltatore garantisce che i Servizi non violano privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE. In particolare qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul Servizio o sulle modalità connesse alla loro esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.
- 7.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di CEIPIEMONTE, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 6 (risoluzione), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture comunque erogati dall'Appaltatore.

ART. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 8.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso, in qualunque modo e forma, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso; pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso.
- 8.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dall'Appaltatore in esecuzione del contratto.



- 8.3 Per quanto attiene in particolare ai dati personali di titolarità di CEIPIEMONTE, l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.
- 8.4 L'Appaltatore è altresì responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo, cui dette informazioni debbano essere eventualmente rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.
- 8.5 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione ad opera dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa.

ART. 9 – PENALI

- 9.1 Per ogni giorno di ritardo nella prestazione del Servizio rispetto alle scadenze stabilite in base al presente contratto e/o ai calendari di ciascun ente fieristico, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE né a forza maggiore o a caso fortuito, saranno applicate all'Appaltatore le penali previste dalla normativa vigente a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto.
- 9.2 Nel particolare caso di ritardo rispetto al termine di consegna dell'Allestimento di cui all'art. 4.4, la penale dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 9.1 sarà di euro 500,00 all'ora.
- 9.3 Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 9.4 CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire, a terzi, a spese dall'Appaltatore, le parti del Servizio non regolarmente eseguite, ovvero di detrarre, dal corrispettivo contrattuale, il relativo valore.
- 9.5 L'applicazione della suddetta penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 9.6 CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto a lui dovuto. In particolare, per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, CEIPIEMONTE potrà rivalersi sugli eventuali crediti dell'Appaltatore, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.
- 9.7 Eventuali penali addebitate a CEIPIEMONTE dall'ente fieristico in merito al mancato rispetto di procedure di allestimento interne saranno rifatturate all'Appaltatore.

ART. 10. - GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 10.1 L'Appaltatore si impegna a costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla proposta di aggiudicazione una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La garanzia verrà svincolata dalla Stazione Appaltante a fine contratto.
- 10.2 L'Appaltatore si impegna a mantenere, per tutta la durata del Servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), per tutta la durata del contratto; dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.
- 10.3 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso, quanto di CEIPIEMONTE, e/o di terzi (incluso l'ente fieristico della Manifestazione), in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore.



- 10.4 In particolare, in caso di furti di parte dell'Allestimento, CEIPIEMONTE si impegna unicamente a darne comunicazione all'Appaltatore, senza assumere altre responsabilità né di custodia né comunque di risarcimento. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.
- 10.5 Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Appaltatore riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Copia di tutta la documentazione dovrà essere fornita a CEIPIEMONTE, in lingua italiana.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 11.1 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") - previsto dall'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, è il Coordinatore Marketing Strategico, Fiere ed Eventi.
- 11.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione dello stesso, in conformità alle disposizioni contrattuali.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 12.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare nella prestazione del Servizio propria idonea figura professionale (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio"), in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto ed in grado di garantire una interlocuzione anche tecnica in lingua inglese e italiana.
- 12.2 L'Appaltatore si impegna a garantire la presenza del Responsabile del Servizio durante le fasi di montaggio e al momento della consegna degli Allestimenti a CEIPIEMONTE, e la sua costante reperibilità telefonica durante ogni fase di esecuzione del contratto.
- 12.3 Il Responsabile del Servizio ha l'incarico di risolvere, per conto dell'Appaltatore, qualsiasi problematica amministrativa e/o tecnica dovesse eventualmente presentarsi anche durante lo svolgimento della Manifestazione.
- 12.4 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a CEIPIEMONTE e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della Manifestazione.
- 12.5 La sostituzione del Responsabile del Servizio, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 13.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 13.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
- 13.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto; nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 13.4 Eventuali successive variazioni delle persone delegate devono essere comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni dalla data della variazione stessa.
- 13.5 CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai due commi precedenti. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.



- 13.6 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 14.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 14.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

ART. 15 – INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 196/2003

- 15.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Direttore Generale.
- 15.2 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 15.3 L'Appaltatore gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.

ART. 16 – CONTROVERSIE

- 16.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana, anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero.
- 16.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 16.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura si richiamano integralmente il Regolamento degli acquisti di CEIPIEMONTE e la normativa vigente.
- 16.4 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 17 - CLAUSOLE FINALI

- 17.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 17 articoli, e dal Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse Parti. In caso di contrasto tra il presente testo ed il Capitolato Speciale d'Appalto, il primo prevarrà.
- 17.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
- 17.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.



- 17.4 Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 17.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti al fine di regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle Parti per iscritto.

Torino, li _____

per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale – Giuliano Lengo

per l'Appaltatore

Si approvano, specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti artt.: 2.1 (invariabilità in aumento del prezzo in caso di varianti), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (modifiche al Progetto Esecutivo e grafico), 4.6 (ripristino dell'allestimento), 4.9 (estraneità di CEIPIEMONTE a ritardi nello smontaggio e relative conseguenze), 5.3 (termini di pagamento), 5.4 (onnicomprensività del prezzo), 6.2 e 6.3 (risoluzione per inadempimento), 6.5 (recesso dell'Appaltatore), 6.8 (mancata partecipazione alla Manifestazione), 7.3 (privative relative al Servizio), 8 (segretezza), 9 (penali), 10.3 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni a persone e cose), 14 (clausola risolutiva espressa).

per l'Appaltatore
